


Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 8.153..... del. 20.02.2017
Classificazione 02:05.....



SIRO
21.02.17
[Signature]

PROPOSTA DI LEGGE
N.ro 214/10^e

Consiglio regionale della Calabria
X° Legislatura

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

◇◇◇◇

3^A COMM. CONSILIARE


COMMISSIONE CONTRO LA 'NDRANGHETA

PROPOSTA DI LEGGE

recante

"INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E PER LA
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA LEGALITA' E
DELL'ECONOMIA RESPONSABILE"

Reggio Calabria, 17 febbraio 2017.



Consiglio regionale della Calabria
X Legislatura

Proposta di legge
recante

***INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE ED
IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E PER LA PROMOZIONE DI UNA
CULTURA DELLA LEGALITA' E DELL'ECONOMIA
RESPONSABILE***

Relazione descrittiva

La proposta introduce disposizioni per la promozione sul territorio regionale dei principi di legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili.

E' un progetto di legge organico che reca disposizioni innovative nella direzione della diffusione di una cultura improntata all'etica pubblica.

Si compone di 60 articoli di legge, suddivisi in cinque titoli.

Nel **Titolo I** (artt. 1-6), centrale il ruolo della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile con funzioni di osservatorio delle politiche regionali rivolte alla prevenzione del crimine organizzato, mafioso e della corruzione.

Il Piano speciale della legalità, annualmente, dovrà indicare le risorse finanziarie e organizzative per combattere i fenomeni criminali, tenendo conto delle analisi svolte dalla suddetta Consulta.

La Regione poi finalmente dà attuazione alla legge statale n.383/2000 istituendo il registro regionale delle associazioni di promozione sociale con la previsione di un'apposita "Sezione legalità" per quelle associazioni che operano nel settore della legalità, della cittadinanza attiva e del contrasto alle organizzazioni criminali.

Viene rilanciata l'attività del Polo culturale Mattia Preti, quale sezione di documentazione in materia di lotta alla criminalità, promuovendo forme di collaborazione con altri centri di documentazione, università ed istituti scolastici, nonché prevedendo la realizzazione di iniziative rilevanti dirette allo sviluppo della cultura della legalità.

Per quanto riguarda la costituzione in giudizio nei processi contro la criminalità organizzata, viene introdotto l'obbligo, in capo alla Giunta, di informare la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta di tutte le deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione e delle ragioni che hanno portato all'eventuale mancata costituzione.

Nel **Titolo II** (artt. 7-23) dedicato alla promozione della legalità, tra gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, oltre al rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico, previste politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Innovativa la disposizione che prevede misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazioni mafiose. Innovative sono anche le parti che disciplinano gli interventi per la prevenzione dell'usura, compresa quella connessa al gioco d'azzardo patologico. Nella sezione (artt. 10-18) dedicata agli interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'usura e dell'estorsione si prevede che la Regione promuova azioni di tipo educativo e informativo in collaborazione con istituzioni, associazioni economiche e sociali; agevoli l'accesso al credito; dia contributi per attività di monitoraggio del fenomeno usuraio, azioni di prevenzione, supporto alle vittime, anche con riferimento a forme di consulenza legale e psicologica; informi sull'utilizzazione del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". Poiché il ricorso all'usura da parte di soggetti indebitati a causa della loro dipendenza dal gioco d'azzardo è sempre più diffuso, il testo si prefigge di affrontare questo tema in maniera organica con un'altra sezione (art. 19) dedicata alla prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico. A tal proposito, al fine di tutelare le fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché di garantire l'ordinato impatto dell'afflusso degli utenti alle sale da gioco, il testo introduce il divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino, rispettivamente, a una distanza di 300 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti o 500 metri per quelli con popolazione superiore a cinquemila, dai "luoghi sensibili" quali istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori. Importante anche la negazione del patrocinio regionale per quegli eventi che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Tra gli interventi di prevenzione terziaria (artt. 20-23) si prevedono azioni per la continuità occupazionale delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i Ministeri competenti. Anche il Tavolo regionale sui beni e sulle aziende sequestrate e confiscate, comprendente anche le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, organizzazioni sindacali e associazioni di datori di lavoro, promuove la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese sequestrate o con fiscate. Tra gli aiuti e il sostegno per le vittime della 'ndrangheta, dell'estorsione, dell'usura e per coloro che

hanno denunciato richieste estorsive, previste anche agevolazioni ed esenzioni tributarie.

Previsto nel **Titolo III** (artt. 24-42) il potenziamento dei sistemi di controllo:

- in materia di contratti di lavori, servizi e forniture con rilancio dell'osservatorio regionale, la centralizzazione delle committenze, introduzione di elenchi di merito delle ditte che si oppongano alla criminalità organizzata e denunciati fenomeni estorsivi e criminali integranti circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti di cui all'art. 36 del d. lgs. 50/2016;
- nei cantieri edili, con l'istituzione di un elenco regionale dei prezzi;
- per i settori dell'autotrasporto, movimentazione merci e per il settore del facchinaggio, per definire i requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici, oltre che un potenziamento dell'attività ispettiva;
- per contrastare il caporalato, con la realizzazione di osservatori, la realizzazione di protocolli di legalità con le camere di commercio, la creazione di una rete del lavoro agricolo di qualità, norme di favore per il riutilizzo a fini agricoli dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attivazione di servizi di assistenza per i lavoratori potenziali vittime dello sfruttamento in agricoltura;
- in materia di ambiente e sicurezza territoriale anche promuovendo accordi con le autorità specializzate nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale.

Il **Titolo IV** (artt. 43-56) introduce disposizioni volte a stimolare l'adozione da parte degli organi politici della Regione di un codice etico regionale, l'attuazione dei meccanismi di trasparenza e lotta alla corruzione, la previsione di adempimenti relativi alla trasparenza associativa e l'istituzione di un'anagrafe pubblica dei soggetti politici e dei titolari di cariche di derivazione politica.

Tra le disposizioni finali del **Titolo V** (artt. 57-58), l'adesione alla Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, oltre che la partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico".

Relazione tecnico – finanziaria

La presente proposta di legge produce effetti finanziari sul bilancio regionale che sono dettagliati nel seguente quadro di riepilogo dell'analisi economico – finanziaria, che illustra gli articoli dai quali derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, i criteri adottati per la quantificazione delle spese e l'individuazione delle pertinenti forme di copertura nel bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
7	Iniziative a sostegno della cultura della legalità	C	P	25.000 €
10 co. 1	Azioni educative, informative e culturali per prevenire l'usura	C	P	50.000 €
10 co. 2	Iniziative e progetti per prevenire l'usura	C	P	75.000 €
19	Spese per informazione, conoscenza, aggiornamenti o per gioco d'azzardo	C	P	10.000 €
19	Istituzione marchio "No Slot"	C	A	1.000 €
19	Spese per formazione	C	P	16.500 €
20	Contributi enti locali	I	P	200.000 €
23 c.3	Azioni di assistenza a vittime reati	C	P	50.000 €
37 co. 2 lett a)	Realizzazione banca dati informatica	C	A	2.000 €
37 co. 2 lett	Promozione	C	P	10.000 €

c)	indagini economiche su attività			
40	Interventi di contrasto al caporalato	I	P	100.000 €
57	Spese per "Giornata regionale per la memoria" e attività connesse	C	P	10.000 €
58	Adesione Regione ad "Avviso Pubblico"	C	A	2.500 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Art. 7: costo medio unitario ricavato sulla base dei costi medi sostenuti dalla Regione per omologhe attività di ricerca, studi, documentazione, ecc. negli ultimi due esercizi (circa 15.000 euro). Per le spese di commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti tipici si è tenuto conto degli importi sostenuti in media dalla Regione negli ultimi due anni (10.000 euro).

Art.10 comma 1: si tratta di iniziative di informazione e di attività educative che dovranno coinvolgere i cittadini e il mondo dell'associazionismo e della scuola. La finalità è quella di promuovere, a livello regionale, una serie di campagne pubblicitarie per far conoscere le opportunità di utilizzo dei fondi antiusura e informare sull'attività della Regione e degli altri soggetti impegnati nella prevenzione. La parte educativa, d'altro canto, prevede la realizzazione di campagne informative e iniziative di educazione al consumo e all'uso consapevole del denaro. La spesa di 50.000 è valutata considerando come *benchmark* l'importo stanziato dalla Regione Toscana per la realizzazione di attività similari.

Art.10 comma 2: gli oneri sono valutati considerando l'importo di alcuni progetti per contrastare il fenomeno, promossi e finanziati da alcuni Comuni del Centro

Italia (ad esempio, Comune di Borgo San Lorenzo). Le principali voci di spesa per ciascun progetto possono essere stimati nel modo seguente:

- Coordinamento e segreteria di progetto: € 2.000,00
- Risorse Umane: € 6.000,00;
- Diffusione e promozione: € 5.000,00;
- Pubblicizzazione: € 2.000,00

Pertanto il costo unitario di un progetto ammonta ad euro 15.000,00. Ipotizzando di svolgere un progetto per ciascuna provincia della Regione, l'onere complessivo è stimato in euro 75.000,00.

Art. 19: per le spese afferenti alla conoscenza e informazione, anche mediante materiale informativo, è possibile stimare mediamente un fabbisogno pari ad euro 10.000 sulla scorta dei dati relativi alle spese sostenute nell'ultimo biennio dalla Regione Calabria per la divulgazione di materiale informativo di carattere sociale, e tenendo conto altresì delle spese per attività similari sostenute da alcune regioni italiane (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata) che hanno introdotto norme regionali finalizzate alla lotta contro la ludopatia.

L'istituzione del marchio regionale "No slot" genera una spesa per la finanza regionale quantificabile in euro 1.000 solo per l'esercizio 2017. Tale onere è stato valutato svolgendo alcune ricerche su internet dirette a quantificare il costo sopportato da imprese e amministrazioni per la realizzazione di loghi e marchi aziendali.

Per la quantificazione delle spese derivanti dallo svolgimento di attività di formazione, si sono svolte stime parametriche sulla base di corsi di formazione organizzati nelle regioni Lombardia e Veneto ed espletati da soggetti all'uopo accreditati. In particolare, si sono considerate le seguenti voci di costo:

- il compenso complessivo per una docenza giornaliera ammonta ad euro 250 + IVA (22%), a cui si aggiungono, per docenti fuori sede, eventuali rimborsi per la trasferta, pari a 50 euro;
- le spese amministrative per ciascun corso possono essere mediamente stimate in euro 200;
- la Regione organizza 6 corsi di formazione annuali per ciascuna provincia calabrese, che saranno espletati da soggetti appositamente accreditati secondo quanto disposto dalla presente legge;
- ciascun corso ha una durata di due giorni di 5 ore ciascuno, per complessive 300 ore di formazione;
- per ciascun corso si prevede la partecipazione di 30 allievi, con un costo unitario per allievo che può essere stimato in 100 euro.

Pertanto, per le attività formative è possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 16.500, che consentirà di formare circa 160 persone.

Art. 20: il criterio di quantificazione di tale voce di spesa in conto capitale (contributi ad enti locali per ristrutturazione immobili confiscati) si basa sulla

fissazione di un tetto massimo, stabilito tenendo anche conto della spesa sostenuta da altre Regioni (ad esempio, Piemonte e Toscana) per interventi analoghi disciplinati da apposite leggi regionali.

Art. 23 c.3: l'onere è calcolato come tetto massimo di spesa sulla base della stima media degli indennizzi da corrispondere alle vittime della criminalità organizzata e dell'usura secondo quanto disciplinato dalla legge regionale n. 31/2008.

Art. 37 co. 2 lett a): in base ad indagini di mercato, si è svolta una stima media parametrica per la quantificazione della spesa, considerando le attività di realizzazione, implementazione, aggiornamento di una banca dati on-line; l'onere derivante da tali stime è quantificato congruamente in euro 2.000.

Art. 37 co. 2 lett c): costo medio unitario ricavato sulla base dei costi medi sostenuti dalla Regione per omologhe attività negli ultimi due esercizi.

Art. 40: la spesa di 100.000 euro è stimata sulla base di un *benchmarking* con le spese per attività similari promosse dalla Regione Lombardia (l.r. 4/2003) e dalla Regione Piemonte (l.r. 12/2016) che hanno disciplinato in dettaglio la materia.

Art. 57: la quantificazione della spesa è stata condotta sulla base di una media delle spese impegnate da altre Regioni – *ex plurimis* Veneto (DGR 2776 del 29/12/2014), Puglia (DGR 635 del 10/05/2016) e Piemonte (l.r. 14/2007) – per la promozione di una manifestazione analoga e delle attività ad essa collegate.

Art. 58: gli oneri relativi alla adesione della Regione all'associazione "Avviso Pubblico" sono quantificati in 2.500 euro, secondo la tabella degli importi di adesione annuale da parte delle Regioni riportata nel sito istituzionale dell'associazione.

Si evidenzia, infine, che la struttura di cui all'articolo 2 comma 6, l'istituzione del Registro delle associazioni di promozione sociale (art. 4) dell'elenco regionale dei prezzi (art. 32) e dell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 48 non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà ai nuovi compiti con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli inerenti alle spese di funzionamento della Giunta regionale allocate nel Programma U.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2017-2019.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
 - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - nuovi o maggiori entrate;
 - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
 - altre forme di copertura

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata in gran parte da risorse autonome regionali e in parte da assegnazioni statali del PON Legalità in virtù di un protocollo sottoscritto dalla Regione Calabria e Ministeri competenti.

In dettaglio:

- agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 7, 10, 23, stimati in euro 200.000 annui, si provvede con le risorse autonome allocate nel capitolo U720102701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, acceso al Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e ai loro familiari, che presenta la necessaria disponibilità
- agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 19, 37, 57 e 58, quantificati in euro 52.000 per l'esercizio corrente, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019 acceso al Fondo speciale occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente, e contestuale imputazione della medesima somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04;
- in ordine agli oneri in conto capitale si provvede, per euro 200.000, con le risorse autonome del capitolo U3203012401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, e per euro 100.000 con le assegnazioni statali del Pon Legalità per effetto del protocollo firmato dalla Regione con i Ministeri competenti. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome disponibili.

Programma/capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
PROGRAMMA U.03.02 – capitolo U3203012401	200.000 €	200.000 €	200.000 €
PROGRAMMA U.12.04 – capitolo U720102701	200.000 €	200.000 €	200.000 €
PROGRAMMA U.20.03 – capitolo U0700110101	- 52.000 €		
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.04	52.000 €	46.500 €	46.500 €
PON Legalità e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (vedi protocollo sottoscritto con Ministeri e Regione Calabria)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Totale	552.000 €	546.500 €	546.500 €

Indice

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 2 (Consulta regionale per la legalità)

Art. 3 (Piano speciale della legalità)

Art. 4 (Istituzione del Registro delle Associazioni di promozione sociale e della Sezione legalità)

Art. 5 (Sezione di documentazione della legalità)

Art. 6 (Costituzione in giudizio)

Titolo II **Promozione della legalità**

Capo I

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 7 (Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

Art. 8 (Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

Art. 9 (Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.

Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 10 (Disposizioni generali e definizioni)

Art. 11 (Comitato regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale)

Art. 12 (Funzionamento del Comitato)

Art. 13 (Fondo regionale di prevenzione e solidarietà e convenzioni)

Art. 14 (Interventi finanziabili)

Art. 15 (Destinatari del Fondo)

Art. 16 (Beneficiari degli interventi)

Art. 17 (Concessione dei finanziamenti)

Art. 18 (Rendicontazione del Fondo)

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 19 (Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 20 (Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

Art. 21 (Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

Art. 22 (Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

Art. 23 (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso, di altre fattispecie criminose e dei loro familiari. Agevolazioni ed esenzioni tributarie)

Titolo III
Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 24 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Art. 25 (Centralizzazione delle committenze)

Art. 26 (Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

Capo II

Edilizia e costruzioni

Art. 27 (Oggetto)

Art. 28 (Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

Art. 29 (Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

Art. 30 (Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

Art. 31 (Efficacia dei titoli abilitativi)

Art. 32 (Elenco regionale dei prezzi)

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

Art. 33 (Ambito di applicazione)

Art. 34 (Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

Art. 35 (Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

Art. 36 (Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 37 (Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

Art. 38 (Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

Art. 39 (Rete del lavoro agricolo di qualità.)

Art. 40 (Interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 41 (Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

Art. 42 (Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa degli organi della Regione

- Art. 43** (Principi generali e Codice etico)
Art. 44 (Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)
Art. 45 (Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)
Art. 46 (Adempimenti in corso di mandato)
Art. 47 (Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

- Art. 48** (Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)
Art. 49 (Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)
Art. 50 (Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)
Art. 51 (Aggiornamenti e variazioni)
Art. 52 (Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)
Art. 53 (Diffida e sanzioni amministrative)
Art. 54 (Pubblicazione sul BURC)

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

- Art. 55** (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)
Art. 56 (Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

Titolo V **Disposizioni finali**

- Art. 57** (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)
Art. 58 (Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

Art. 59 (Clausola valutativa)

Art. 60 (Norma finanziaria)

Art. 61 (Abrogazioni)

Art. 62 (Entrata in vigore)

Articolato

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 (Principi e finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.

2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:

- a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale;
- b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
- c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 2 (Consulta regionale per la legalità)

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della

Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket ed antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno del 24 ottobre 2007, n. 220;

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla legge 108/1996;

d) un rappresentante dell'Unioncamere Calabria.

4. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

5. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la 'ndrangheta.

6. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. E' dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Art. 3

(Piano speciale della legalità)

1. La Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, sentita la Consulta regionale per la legalità, predispone annualmente il Piano speciale della legalità (PSL). Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire i rischi di infiltrazione mafiosa e criminale 'ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l'espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato.

2. Nel PSL sono indicate le risorse economiche ed organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Il PSL è approvato dalla Giunta regionale.

4. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSL, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

Art. 4

(Istituzione del Registro delle Associazioni di promozione sociale e della Sezione legalità)

1. In attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è istituito, presso il dipartimento competente della Giunta regionale, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con un'apposita "Sezione legalità" riservata a quelle associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto alla 'ndrangheta.
2. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1;
 - b) le associazioni o fondazioni antiracket ed antiusura, con sede in Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno del 24 ottobre 2007, n. 220;
 - c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
 - d) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) operanti nel settore della legalità.
3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nei rispettivi registri regionali, nonché le associazioni di cui alla lettera b) del comma 2, possono richiedere ed ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e 'ndranghetista- mafioso, alla corruzione, nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata 'ndranghetista.

Art. 5

(Sezione di documentazione della legalità)

1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del

fenomeno della 'ndrangheta, è istituita la Sezione di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria storica.

2. La Sezione di documentazione della legalità, sui temi oggetto della presente legge, in particolare:

- a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;
- b) promuove forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;
- c) stipula convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l'impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

Art. 6

(Costituzione in giudizio)

1. 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

2. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

3. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di

cui al presente articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all'eventuale mancata costituzione.

7. La Giunta regionale è tenuta, altresì, a comunicare alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta la pendenza di qualsiasi procedimento penale pendente nei confronti degli assessori e dei consiglieri regionali e a trasmetterne copia integrale di tutti gli atti relativi.

Titolo II **Promozione della legalità**

Capo I **Interventi di prevenzione primaria e secondaria**

Art. 7

(Iniziativa a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e 'ndranghetista e ai fenomeni corruttivi, la Regione promuove e stipula convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 4.

2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:

a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;

c) realizzazione di iniziative, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;

d) valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata 'ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

e) creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

g) pubblicizzazione ed implementazione, all'interno dei locali del Consiglio regionale destinati attualmente alla Bottega della legalità, istituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 70 del 27 luglio 2011, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, calabresi e non, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti "pizzo free", attraverso l'attivazione di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

1) sviluppo della cultura della legalità;

2) prevenzione dell'usura;

3) recupero dei beni immobili confiscati;

4) memoria delle vittime innocenti della criminalità 'ndranghetista.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 8

(Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico)

1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

a) preferenza in graduatoria;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

3. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2016 la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l'attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d'uso.

Art. 9

(Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.
Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa)

1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:
 - a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
 - b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
 - c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
 - d) l'adozione di un codice etico regionale, l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.
2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove la costituzione di una Rete per l'Integrità e la Trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i Responsabili della prevenzione della corruzione e i

Responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti anche non appartenenti al sistema regionale di cui all'articolo 54 dello Statuto, come riordinati dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), al fine di:

- a) condividere esperienze ed attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione e Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
 - b) stimolare la realizzazione di attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
 - c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.
3. La Calabria, sentito il CAL, stipula un protocollo d'intesa con l'ANAC, il Ministero dell'interno e gli Enti locali al fine:
- a) prevenire e scongiurare possibili ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa;
 - b) prestare attività di tutoraggio e assistenza tecnica alle amministrazioni nelle fasi prodromiche al loro commissariamento;
 - c) monitoraggio dei comuni a rischio per una conseguente attivazione di processi di ripristino della legalità e di risanamento dell'ente;
 - d) sostegno collaborativo per garantire la continuità degli impegni assunti e la prosecuzione delle attività intraprese in caso di commissariamento.

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

Art. 10

(Disposizioni generali e definizioni)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, oltre che di sostegno alle vittime di usura e di estorsione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni antiusura e antirackett interessate.
2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:

- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.

3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.

5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

Art. 11

(Comitato regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale delle iniziative antiracket e antiusura, organismo collegiale che attua le norme della presente legge con le seguenti funzioni di programmazione e coordinamento delle attività finalizzate a prevenire i fenomeni di usura e di estorsione e a sostenere le vittime di tali reati:

- a) programmare, promuovere e attuare le finalità di cui alla presente legge, attivando campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti il contrasto alle illegalità che condizionano il corretto sviluppo economico e sociale;
- b) curare l'educazione all'uso responsabile del denaro, per prevenire il progressivo indebitamento dei cittadini ed ostacolare l'attenzione della criminalità verso le medesime e le imprese;
- c) supportare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket e all'usura svolto dalle associazioni, fondazioni e confidi, nonché da organizzazioni che svolgono attività coerenti con le finalità della presente legge.

2. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della commissione consiliare speciale contro la 'ndrangheta;
- b) un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali;

c) un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di lavoro e formazione;

d) un rappresentante del dipartimento Presidenza della Giunta;

e) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket ed antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge n. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, legge n. 44/1999, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220;

f) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla legge 108/1996;

g) un rappresentante dell'Unioncamere Calabria.

3. La composizione del Comitato di cui al comma 2 può, previa apposita intesa, essere integrata da un rappresentante di ciascuna delle cinque Prefetture su designazione delle stesse.

4. Il Comitato è presieduto dal Commissario regionale per le iniziative antiracket e antiusura, il quale cura il coordinamento delle iniziative necessarie all'attuazione della presente legge.

5. Il Commissario, scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'impegno sociale e con competenze giuridiche ed economiche, è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il Commissario ed i membri del Comitato restano in carica per cinque anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

7. Gli uffici di cui al presente articolo sono prestati gratuitamente.

Art. 12

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Commissario predispose il regolamento interno per la disciplina ed il funzionamento del Comitato nonché per l'esame del Piano di azione annuale da finanziare con il Fondo regionale previsto nell'articolo 13. Il regolamento è approvato dal Comitato a maggioranza assoluta in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

2. Il Comitato, sulla base delle disposizioni del regolamento, monitora le iniziative e le attività riguardanti le finalità della legge avviate sul territorio dalle organizzazioni operative di cui all'articolo 15 e redige e pubblica un rapporto annuale sullo stato o sulle esperienze legate ai fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione nella Regione.

3. Il Comitato può stipulare protocolli d'intesa o accordi quadro con le organizzazioni del mondo del lavoro, dell'economia, della finanza e della scuola per promuovere attività coerenti con le finalità della presente legge.

4. Per il funzionamento del Comitato, la Regione mette a disposizione del Commissario e del Comitato la sede, un ufficio con relativo personale per lo svolgimento delle funzioni amministrative, di segreteria e di economato.

Art. 13

(Fondo regionale di prevenzione e solidarietà e convenzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione l'ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta eroga le risorse finanziarie del "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo", alle organizzazioni ed agli enti previsti nell'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al Piano di azione annuale di programmazione antiracket ed antiusura.

2. Il Piano di azione annuale è il documento mediante il quale il Comitato regionale ripartisce il Fondo sugli interventi finanziabili previsti nell'articolo 14 e predispone le modalità e i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie previste dal Fondo. Il Piano di azione annuale è predisposto dal Comitato regionale approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione, per il tramite della Direzione generale della Presidenza, stipula con le predette organizzazioni apposite convenzioni che disciplinano le modalità di gestione delle erogazioni finanziarie.

3. Le convenzioni, stipulate sulla base del Piano di azione annuale, contengono i seguenti elementi:

- a) indicazione del rappresentante legale dell'organizzazione;
- b) interventi finanziabili;
- c) quota del Fondo da assegnare all'organizzazione;
- d) modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione;
- e) modalità e tempi di controllo e monitoraggio delle attività svolte e delle somme utilizzate;
- f) previsione dei casi di risoluzione delle convenzioni per:
 - 1) mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali il contributo è stato concesso;
 - 2) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
 - 3) inadempimento dell'obbligo di rendicontazione nei termini e con le modalità previste.

4. La Regione, unitamente alle strutture associative previste nell'articolo 15, assicura attraverso la segreteria del Commissario e del Comitato, il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

Art. 14

(Interventi finanziabili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 13 è destinato ai seguenti settori di intervento:

a) finanziamenti integrativi e accessori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di usura ed estorsione per:

1) l'integrazione, da un minimo del 5 per cento ad un massimo del 20 per cento, della garanzia di cui al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" istituito con legge 108/1996, prestata dai Confidi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a) della stessa legge;

2) l'istituzione a cura delle organizzazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, assegnatarie del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 108/1996 di un apposito fondo con il quale concedere ulteriore garanzia rispetto a quella prevista dal fondo nazionale. L'importo assegnato con il suddetto fondo non può eccedere il 50 per cento di quello garantito, per singolo intervento, con il fondo previsto dalla legge 108/1996.

b) sostegno, entro i limiti e con i criteri stabiliti dal Piano di azione annuale, dei costi di gestione delle organizzazioni operative in Calabria di cui all'articolo 15, che svolgono attività di consulenza e accompagnamento riguardanti le questioni legali, economiche e psicologiche delle vittime di usura, di estorsione e dei soggetti a rischio di usura;

c) attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell'usura e dell'estorsione che risiedano sul territorio calabrese da svolgere per il tramite delle fondazioni e associazioni di cui al punto b);

d) contributi alle vittime di usura e di estorsione per le spese di assistenza legale e costituzione di parte civile quando non coperte da altri fondi regionali o nazionali.

2. Il Fondo è annualmente ripartito sugli interventi a), b), c), d) attraverso il Piano di azione annuale di programmazione antiracket e antiusura, attraverso il quale vengono altresì definite le modalità di attuazione dei predetti interventi.

3. Gli organismi destinatari del fondo hanno l'obbligo di erogare le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate per ciascun tipo di intervento di cui al presente articolo.

4. Oltre che per le modalità di utilizzo di cui al presente articolo, le risorse del Fondo sono destinabili per quota alle organizzazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della presente legge per la prestazione di garanzie in favore di cittadini residenti in Calabria e di imprese del territorio calabrese a elevato rischio finanziario nei modi, nei limiti e alle medesime condizioni previsti dall'articolo 15 della l. 108/1996.

Art. 15

(Destinatari del Fondo)

1. Possono accedere al Fondo di cui all'articolo 13 gli organismi di seguito elencati, aventi sede legale ed operativa nella Regione Calabria da almeno un biennio:

a) i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva, denominati Confidi, muniti di certificato di vigenza, aventi sede legale in Calabria ed iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge 108/1996, abbiano costituito speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese a cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia. I requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura e i requisiti di onorabilità e professionalità dei rispettivi esponenti sono fissati con apposito decreto ministeriale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 della l. 108/1996;

b) le fondazioni e le associazioni, aventi sede legale ed operativa in Calabria, riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 108/1996, che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e, relativamente ai rispettivi esponenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 15, comma 5 della citata legge. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve essere perseguito in via esclusiva e deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, a vittime di usura e a soggetti a rischio di usura, aventi sede legale ed operativa in Calabria, iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 44/1999, nonché in quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220.

Art. 16

(Beneficiari degli interventi)

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria da almeno un biennio rispetto alla data di presentazione delle relative istanze e le organizzazioni di cui all'articolo 15 limitatamente all'ambito degli interventi finanziabili di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b).

2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. I contributi previsti nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono erogati secondo le indicazioni del Piano annuale e, segnatamente, dalle organizzazioni di cui alla presente legge convenzionate con la Regione Calabria, per le misure di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), c), d).

5. L'elenco delle organizzazioni convenzionate assegnatarie di quote del Fondo regionale a vario titolo, sono pubblicate sul BURC telematico e/o su apposito sito web della Regione Calabria.

Art. 17

(Concessione dei finanziamenti)

1. Le domande di concessione dei finanziamenti, corredate dai rispettivi programmi di intervento per l'anno successivo, sono presentate da parte delle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, al Commissario regionale per il Comitato delle iniziative antiracket e antiusura entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Il Comitato, entro il 31 ottobre di ogni anno, elabora e trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, il Piano di azione di cui all'articolo 13 per l'anno successivo.

3. Il Commissario, sentito il Comitato, sulla base del Piano di azione annuale e degli interventi programmati dalle organizzazioni di cui all'articolo 15, propone all'ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta la definizione delle quote del Fondo regionale da assegnare alle predette organizzazioni, per l'adozione del successivo provvedimento.

4. Il Commissario trasmette alle organizzazioni destinatarie del Fondo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano di azione annuale, previamente adottato dalla Giunta, con relativo schema di convenzione.

5. Entro il 28 febbraio si procede alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 3 e a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse le organizzazioni potranno iniziare ad intraprendere le attività di competenza.

6. Il Commissario regionale, sulla base del Piano di azione, delle convenzioni stipulate con le organizzazioni di cui all'articolo 15, previa verifica e monitoraggio costante delle attività svolte dalle stesse, propone la concessione dei finanziamenti all'ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta per le conseguenti erogazioni.

Art. 18

(Rendicontazione del Fondo)

1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla sottoscrizione delle convenzioni le organizzazioni che hanno beneficiato dei finanziamenti previsti dalla presente legge nell'anno di riferimento, presentano relazione sulle attività svolte e rendiconto analitico delle somme utilizzate con la relativa documentazione giustificativa.

2. L'ufficio del Dipartimento di Presidenza della Giunta regionale che gestisce il Fondo previsto nell'art. 5, previa acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 19

(Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.

2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;

- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

4. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

- 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
- 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
- 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
- 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli

apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

6. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r. d. 773/1931. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.

7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 7, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r. d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data.

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 20

(Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati)

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Art.21

(Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale)

1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i Ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

Art. 22

(Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati)

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'articolo 4, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
 - a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le Istituzioni Universitarie e di Ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;
 - b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
 - 1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile la redditività e per agevolare la eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi;
 - 2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.
 - c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

- a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;
- d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;
- e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con :
 - 1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
 - 2) le associazioni dei managers pubblici e privati;
 - 3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Art. 23

(Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso, di altre fattispecie criminose e dei loro familiari. Agevolazioni ed esenzioni tributarie)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
2. La Regione promuove adeguati interventi ed adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali. Coadiuvatazioni di sviluppo delle competenze ed azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali ed ai progetti di piena integrazione sociale.
3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì

riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale riportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della l. 302/1990.

6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

7. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi, mediante:

- a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
- d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
- e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le vittime della 'ndrangheta, dell'estorsione, dell'usura, gli imprenditori e coloro che hanno denunciato richieste estorsive o provenienti dalla criminalità 'ndranghetista, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, nonché i testimoni di giustizia sono esonerati per cinque annualità successive alla denuncia o all'evento criminoso dal pagamento dei seguenti tributi propri regionali, previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68:

- a) tassa per l'abilitazione professionale, istituita dall'articolo 37, comma 5, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16;
- b) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, istituita dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1;
- c) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, istituita dall'articolo 1 della l.r. 1/1971;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, istituita dall'articolo 1 della l. r. 1/1971;

e) tassa sulle concessioni regionali, istituita dall'articolo 1 della l.r. 1/1971.

9. I soggetti di cui al comma 8 sono altresì esonerati, per il periodo di cinque annualità successive alla denuncia cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita come tributo proprio della regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e disciplinata dall'articolo 27 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 e dal pagamento della tassa automobilistica regionale, istituita dall'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1. Per l'anno 2017 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive.

10. Al fine di favorire la continuazione e l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Calabria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e quelle già avviate dagli imprenditori che denunciano richieste estorsive o provenienti dalla criminalità 'ndranghetista e tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi, e per i cinque anni successivi alla denuncia cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio.

11. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 10 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle categorie economiche produttive di beni e servizi.

12. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese o già avviate sul territorio ai sensi del comma 10. Per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Calabria;

c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Calabria.

13. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 10.

14. L'esenzione di cui al comma 10 si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

15. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Calabria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito

all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

16. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

17. I beneficiari del presente articolo, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi ed essere residenti in Calabria al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

Titolo III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 24

(Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati.

2. L' Osservatorio contribuisce all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:

a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

- c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati;
- d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;
- e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le Stazioni Appaltanti comunicano all'Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all'esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell'esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.

Art. 25

(Centralizzazione delle committenze)

1. L'Osservatorio regionale promuove la divulgazione e l'applicazione della normativa in tema di aggregazione della domanda e centralizzazione delle committenze al fine di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché al fine di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'articolo 37 del d. lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 dello stesso decreto legislativo, ovvero dell'iscrizione nell'apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. L'Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 26

(Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali)

1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 10 bis della legge regionale regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) ed in coerenza con i principi di cui alla legge n. 11 del 2016, la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e 'ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predisporre linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per :

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del d. lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall'articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

5. L'elenco delle imprese denunciante si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell'articolo 36 del d. lgs. 50/2016 e consistenti in:

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall'elenco delle imprese denunciante per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 6, il responsabile unico del procedimento attinge all'elenco delle imprese denunciante in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 36 del d. lgs. 50/2016.

Capo II

Edilizia e costruzioni

Art. 27 (Oggetto)

1. Le disposizioni della presente Sezione sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Art. 28

(Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro)

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
 - a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del d. lgs. 50/2016;
 - b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
 - d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;
 - e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.
4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Art. 29

(Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile)

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 4. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:
 - a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;
 - b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni accertate.

Art. 30

(Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata)

1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui alla presente Sezione, provvede:
 - a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
 - b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
 - c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

Art. 31

(Efficacia dei titoli abilitativi)

1. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa e i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. A tal fine la Regione sottoscrive protocolli di intesa con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione dei suddetti protocolli nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

Art. 32

(Elenco regionale dei prezzi)

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.
2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

Capo III

Autotrasporto e facchinaggio

Art. 33

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente Sezione sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

Art. 34

(Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari)

1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre

2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell'Allegato al decreto interministeriale 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970"), nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatari e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 35

(Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo)

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, opera in particolare per:

- a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
- b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
- d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli

per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 36

(Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio)

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 37

(Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo)

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.
2. Per le finalità di cui al comma, in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 11

giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove:

- a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;
 - b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;
 - c) gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le Camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

Art. 38

(Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare)

1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

Art. 39

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

Art. 40

(Interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura ed il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

2. La Regione Calabria per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare ed incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di capolarato e sfruttamento criminale della manodopera.

3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

4. La Regione, al fine di contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove le seguenti iniziative contro il fenomeno del caporalato e il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori:

- a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;
- b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
- c) destinazione d'utilizzo di beni immobili disponibili o confiscati alla criminalità organizzata per creare centri di servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore e con le parti sociali;
- d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;
- e) bandi per promuovere l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri, per contrastare la nascita o il perdurare di ghetti;
- f) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
- g) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;
- h) potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori;
- i) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;
- l) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;
- m) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

5. Le attività previste dal comma 4 sono finanziate anche grazie al Ministero dell'Interno, attraverso il PON Legalità e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 41

(Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie)

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

1. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Il comune o l'unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Arpacal o della protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;

b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 33, comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 13.

Art. 42

(Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale)

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

Titolo IV

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione.

Art. 43

(Principi generali e Codice etico)

1. La Regione intende perseguire una sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

2. La Regione, in particolare, nel perseguire gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità di cui alla presente legge, adotta un Codice etico regionale che, sulla scorta dei principi della Carta di Pisa, individui le norme specifiche per l'attuazione dei principi di moralità, trasparenza, correttezza nello svolgimento dell'azione politica.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali e gli assessori della Regione Calabria, nel sottoscrivere il codice etico di cui al comma 2, osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell'istituzione ed improntano l'attività esercitata ed i voti espressi unicamente al conseguimento dell'interesse generale.

Art. 44

(Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri)

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le

partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di sessanta giorni dalla data delle elezioni, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 6.

4. La dichiarazione di cui comma 1, lettera c), ed i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della l. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della l. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), ed i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro sessanta giorni dalla surroga.

Art. 45

(Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 44, comma 3.
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c). Si applica l'articolo 44, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 46

(Adempimenti in corso di mandato)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma terzo, della l. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi euro 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.
3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di euro 150,00.
4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

Art. 47

(Adempimenti relativi alla trasparenza associativa)

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 48.

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Art. 48

(Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali)

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

Art. 49

(Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali)

1. Entro tre mesi dall'elezione, il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati:
 - a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) gli emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione;
 - d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;
 - e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;
 - f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;
 - h) la dichiarazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
 - i) la dichiarazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;
 - l) la dichiarazione e gli allegati di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c);
 - m) i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 3;
 - n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;
 - o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 47;
 - p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;
 - q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.
2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio.
3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.
4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera h), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.
5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere ed al momento della cessazione dello stesso.

Art. 50

(Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori)

1. Entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica:
 - a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 45 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

- b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. Si applica l'articolo 49, commi 4 e 5.

Art. 51

(Aggiornamenti e variazioni)

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 44, comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 46, commi 1 e 2, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 49, comma 1, lettera n).
3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 48.

Art. 52

(Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica)

1. Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; nonché tutte le variazioni dei dati di cui agli articoli 49 e 50, intervenute dopo l'ultima attestazione, ad eccezione di quelli acquisiti d'ufficio e di quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera n); sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'articolo 44, comma 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio

regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 53

(Diffida e sanzioni amministrative)

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 44, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 46, e 47, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 44, commi 1, 2 e 3, e agli articoli 45, 46 e 47, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 46, comma 1, del d.lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione.
4. La sanzione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili della strutture della Giunta regionale e Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
5. La sanzione è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
6. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori.

Art. 54

(Pubblicazione sul BURC)

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 44, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 51, comma 1, e degli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 52, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 48, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.

Capo III

Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Art. 55

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia)

1. I titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia:
 - a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);
 - b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM);
 - c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 47 ed agli articoli 45 e 46, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.
2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

Art. 56

(Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società)

1. I seguenti soggetti:
 - a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);
 - b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;
 - c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
 - d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.000,00;

- sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 47 e 46, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.
2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.
 3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).
 4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione.
 5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, salvo il caso di cui al comma 6.
 6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 57

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 58

(Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico")

1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Calabria.

3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 59 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei Piani integrati annuali di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
 - b) la definizione ed attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 24, 29 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;
 - c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 20 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 22;
 - d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 8 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 26;
 - e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 29 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 31;
 - f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 35, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
 - g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'articolo 40;

- h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'approvazione del Piano integrato delle azioni regionali di cui all'articolo 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previsto, con particolare riguardo al loro livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.
 4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
 5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 60
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 252.000,00 e in euro 246.500 per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede:
 - a) per euro 200.000 € mediante le risorse autonome allocate nel Programma U.14.04, capitolo U7201020701, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo;
 - b) per euro 52.000 € con la disponibilità esistente al Programma U. 20.03 con prelievo dal capitolo U0700110101, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 lettera b) è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul Programma U.12.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Agli oneri di parte capitale di cui agli articoli 20 e 40 della presente legge, quantificati in euro 300.000 per ciascun anno del triennio 2017 – 2019, si provvede:
 - a) per euro 200.000 € mediante le risorse autonome allocate nel Programma U.03.02 – capitolo U3203012401, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017 – 2019, che viene ridotto del medesimo importo;
 - b) per euro 100.000 € mediante le risorse del PON Legalità e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, nel rispetto del protocollo sottoscritto tra i Ministeri e Regione Calabria.
4. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del d.lgs 118/2011.

Art. 61
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);
- b) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 (Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);
- c) legge regionale 24 settembre 2010, n.24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441);
- d) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);
- e) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie).
- f) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n.3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);
- g) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);
- h) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Art. 62

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.